

COLLEGIO DI COORDINAMENTO –DEC. n. 7283/2018 – PRES. MASSERA – REL. MAUGERI

Strumenti di pagamento – assegno circolare – violazione delle regole di diligenza delle banche emittente e negoziatrice- concorso di colpa – fattispecie. (l. n. 106/2011, art. 1)

Sono responsabili in solido nei confronti dei clienti le banche coinvolte nella gestione degli assegni che non osservino scrupolosamente tutti gli accorgimenti tecnici previsti dalla specifica normativa di settore (MDC)

FATTO

Il ricorrente, nell'aprile 2017, in procinto di vendere a un soggetto conosciuto su internet un orologio d'oro, custodito in una cassetta di sicurezza della filiale dell'intermediario A, sita nella propria città di residenza, si sarebbe rivolto al direttore di un'altra filiale dello stesso intermediario A, sita nel luogo dove il ricorrente temporaneamente dimorava, per farsi consigliare sulla modalità di pagamento più sicura per il buon esito della transazione. Il direttore, a detta del ricorrente, avrebbe suggerito di richiedere un assegno circolare e avrebbe contattato in sua presenza il direttore della filiale del luogo di residenza per *«spiega[rgli] la problematica e la procedura da adottare»*. Alcuni giorni dopo, presso la filiale del luogo di residenza, si era presentato l'acquirente, identificatosi tramite un documento di identità e tramite tesserino sanitario, e aveva consegnato al ricorrente l'assegno circolare, emesso da un intermediario non convenuto e collocato dall'intermediario B, recante l'importo di € 15.800,00. L'assegno era stato rimesso nelle mani del direttore della Filiale, che aveva delegato un dipendente a controllarne la validità. Il dipendente avrebbe attestato, a detta del ricorrente, *«di aver proceduto alle operazioni di verifica e che le stesse avevano dato esito positivo»*. Ciò sembrerebbe comprovato dalla circostanza che agli atti del presente procedimento è stata allegata copia dell'assegno con sopra impressi la dicitura di "bene-emissione", il timbro della Filiale dell'intermediario A, la firma del dipendente e la data 13/4/2017. Di fronte a cotante rassicurazioni in ordine alla validità dell'assegno, il ricorrente aveva provveduto alla consegna dell'orologio all'acquirente lì presente e al versamento dell'assegno sul proprio conto corrente aperto presso l'intermediario A. Alcuni giorni dopo, l'importo originariamente accreditato sul suo conto era stato stornato in ragione del fatto che l'assegno, inviato alla banca emittente, era risultato contraffatto e che il nominativo del dipendente da cui era stata ricevuta il beneemissione

risultava sconosciuto presso l'Agenzia di riferimento dell'intermediario B.

Il ricorrente ha sporto reclamo nei confronti di entrambi gli istituti, senza, però, ricevere riscontri positivi. Entrambi gli istituti hanno respinto ogni addebito. Si è perciò rivolto all'ABF per ottenere che entrambi gli intermediari venissero *«dichiarati responsabili – in via solidale e/o pro quota e/o alternativa – del danno occorso al [ricorrente] e, conseguentemente, condannati al risarcimento del danno dallo stesso subito, pari all'importo di € 15.800,00 indicato sull'assegno circolare maggiorato dell'ulteriore somma di € 36,33 addebitatagli [dall'intermediario I] a titolo di spese per la procedura di incasso dell'assegno circolare non pagato, ed al rimborso delle spese di procedura»*.

Si sono costituiti entrambi gli intermediari.

L'intermediario B ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità del ricorso nei propri confronti per la ragione che il ricorrente non sarebbe mai stato un proprio "cliente" e che, ai sensi della delibera CICR del 29 luglio 2008, art. 1 lett.a), cliente è *«il soggetto che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari»*. Lo stesso ha svolto anche considerazioni nel merito, sostenendo che: (i) sia il ricorrente sia la banca negoziatrice (intermediario A) avevano

tenuto una condotta imprudente e negligente (il ricorrente, perché aveva deciso di consegnare la merce senza aver atteso «*il buon fine dell'assegno stesso*» e l'intermediario A, invece, per aver scelto di richiedere per telefono il bene-emissione di un assegno circolare); (ii) qualora l'intermediario A si fosse attenuto alle istruzioni contenute nella circolare ABI–Serie tecnica n. 5 del 22/3/2016, l'assegno sarebbe stato «*immediatamente scartato dalla lettura ottica e ritenuto, come tale, non genuino*». Per quanto riguardava il proprio operato, l'intermediario B affermava di aver agito sempre correttamente. Reso edotto nel giugno 2016 che risultavano essere stati negoziati assegni circolari asseritamente emessi dalla stessa filiale coinvolta nel presente ricorso, sul presupposto che un suo dipendente (lo stesso soggetto coinvolto nel presente ricorso) avrebbe confermato telefonicamente il bene-emissione, pur senza conoscere ancora la vastità del fenomeno criminale, aveva inserito nel sistema informativo della rete interbancaria, in data 25/7/2016, un messaggio di allarme in cui s'invitava, in caso di negoziazione di assegni a traenza della parte resistente [e della specifica filiale coinvolta], a richiedere il beneemissione

esclusivamente a mezzo di uno specifico indirizzo di posta elettronica ivi fornito.

Un ulteriore messaggio di allarme di tenore analogo veniva diffuso, utilizzando lo stesso canale, in data 13/3/2017. Di questa serie di intrusioni nella propria linea telefonica aveva informato le autorità di polizia e, infatti, in data 30/3/2017 aveva presentato denuncia ai Carabinieri. In data 8/6/2017 aveva anche inviato una diffida al gestore della rete telefonica, alla polizia postale e al Garante per le comunicazioni, «*affinché fossero poste in essere tutte le iniziative dirette a far cessare le fraudolente intromissioni di terzi nelle linee telefoniche*». Affermata la linearità del proprio operato, l'intermediario B ha contestato la fondatezza del ricorso anche in ragione del fatto che in atti non vi sarebbe alcuna prova del danno e della sua reale entità, «*essendosi il ricorrente limitato a lamentare il mancato pagamento dell'assegno circolare di € 15.800,00*». In ogni caso, ha sostenuto che sussisterebbero i presupposti per l'applicazione dell'art. 1227 c.c.

L'intermediario A ha fornito una versione parzialmente diversa dei fatti. Ha precisato che il responsabile della filiale del luogo di dimora del ricorrente non avrebbe mai consigliato di effettuare la compravendita con incasso di assegno circolare. Lo stesso avrebbe, invece, suggerito al cliente che il miglior mezzo di pagamento da utilizzare sarebbe stato il bonifico anticipato, sì da poter controllare l'effettivo accredito della cifra pattuita prima di consegnare la merce. Poiché il cliente, però, era fermamente intenzionato a procedere a mezzo assegno circolare, il funzionario aveva raccomandato di richiedere perlomeno il c.d. "bene-emissione" dell'assegno. Benché, ad avviso dell'intermediario A, l'assegno non presentasse anomalie rilevabili *ictu oculi*, e quindi non sussistesse alcun obbligo di effettuare accertamenti sulla validità del titolo prima del suo accredito, lo stesso aveva deciso comunque di contattare telefonicamente l'intermediario B richiedendo il "beneemissione",

«*desumendo il numero telefonico da elenco a consultazione pubblica e, ricevuta una risposta positiva, [aveva] ... annotato il cognome dell'asserito dipendente*».

L'intermediario si è difeso, citando un precedente ABF (Collegio Nord, dec. n. 2965/2012), e ha sostenuto la correttezza dell'operato del proprio funzionario, consistito nell'aver chiesto conferma di bene-emissione per mezzo del telefono. Inoltre, ha affermato che la circostanza che l'intermediario B avesse provveduto ad inoltrare un messaggio interbancario al sistema non sarebbe valsa a escludere i profili di responsabilità a suo carico: l'attività di informativa risultava, infatti, riferita «*ad un periodo di tempo ampiamente antecedente alla negoziazione del titolo in questione, risultato falsificato in sede di negoziazione al "salvo buon fine" solo in data 13/4/2017, dunque oltre quanto ragionevolmente prevedibile e necessario per l'aggiornamento dei recapiti usuali*». E ancora ha sostenuto che appariva «*del tutto inconcepibile che una banca venendo a*

conoscenza di intromissioni fraudolente almeno dal luglio 2016 non [fosse]... stata in grado di mettere in sicurezza le proprie linee telefoniche in un arco temporale di oltre otto mesi ovvero di inibire l'utilizzo dei riferimenti precedentemente resi pubblici e su cui sia i privati sia gli altri intermediari [facevano]... affidamento». Ha precisato che il bene emissione, in ogni caso, non sarebbe stato vincolante e che l'assegno era stato negoziato con la clausola "salvo buon fine", «*quindi con completa accettazione da parte di chi versa[va] l'assegno del rischio di insoluto connesso ad ogni operazione di tale natura*». Pertanto, potendosi qualificare come imprudente la condotta di chi consegnava la merce senza attendere il pagamento effettivo del titolo (o senza concordare modalità di pagamento tracciabili più sicure), l'intermediario concludeva per il rigetto del ricorso. Nella seduta del 16 Gennaio 2018, il Collegio di Torino, territorialmente competente, ha rilevato che:

- (i) sull'eccezione preliminare relativa all'improcedibilità dinnanzi all'ABF, sollevata dall'intermediario B, per non esser il ricorrente suo "cliente";
- (ii) sugli obblighi che gravano sull'emittente putativo (o, come nel caso trattato, sul collocatore);
- (iii) sugli obblighi che gravano sugli intermediari negozianti;
- (iv) sugli elementi a cui fare riferimento per valutare il possibile concorso di colpa del ricorrente;

si registravano orientamenti non uniformi nei diversi Collegi territoriali, ed ha, pertanto, rimesso la decisione al Collegio di Coordinamento in applicazione dell'art. 8 del Regolamento per il funzionamento dell'Organo decidente dell'ABF.

DIRITTO

1. La prima questione posta, dall'ordinanza di rimessione, all'attenzione di questo Collegio concerne la competenza dell'ABF. In particolare, il Collegio di Torino, chiede se sia necessario essere "cliente" dell'intermediario, ai fini di affermare la competenza dell'ABF e se, nel caso oggetto di valutazione, il ricorrente possa esser qualificato come "cliente" dell'intermediario B.

1.1. Occorre, in primo luogo, valutare se occorra o meno che il ricorrente sia "cliente" dell'intermediario per considerare procedibile il ricorso. Il Collegio territoriale rimettente ritiene che: «la definizione di "cliente" offerta dalle ... Disposizioni [sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non possa] ... considerarsi decisiva ai fini del giudizio sulla procedibilità dei ricorsi all'ABF, atteso che un intermediario può essere convenuto innanzi all'Arbitro anche per l'accertamento di responsabilità non scaturenti da (o inerenti a) un rapporto contrattuale o pre-contrattuale. Nel descrivere l'ambito di applicazione oggettivo, le richiamate Disposizioni evidenziano che possono essere sottoposte all'ABF «tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà», purché siano «relative a operazioni e servizi bancari e finanziari». Dunque, non è affermata la necessità che il ricorrente sia propriamente (o in senso lato) cliente dell'istituto convenuto, né che fra attore e convenuto innanzi all'ABF sia intercorso un rapporto fondato su un contratto o su altra forma di "contatto qualificato" ad esso assimilabile, fonte di doveri di protezione nei confronti dello specifico utilizzatore di servizi bancari. Va rammentato che «sono escluse dalla cognizione dell'organo decidente [soltanto, ndr] le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario». Il riferimento indifferentemente a «inadempimento» e a «violazione» rende viepiù evidente come la controversia tra ricorrente e intermediario possa affondare le proprie radici anche in violazioni del *neminem laedere* ex art. 2043 c.c.».

Il Collegio di coordinamento ritiene di non poter accogliere la suddetta soluzione interpretativa. È la stessa norma istitutiva dell'organo, contenuta nell'art. 128-*bis* del TUB,

che definisce l'ambito di competenza dell'ABF facendo riferimento alle controversie con la "clientela". La normativa attuativa della disposizione citata si limita, invece, a definire, e non potrebbe fare diversamente, la nozione di cliente.

Il Collegio di coordinamento, ritiene, pertanto, che la procedibilità del ricorso dipenda dalla possibilità di qualificare il ricorrente come "cliente" dell'intermediario convenuto.

1.2. Occorre, pertanto, capire se nel presente procedimento il ricorrente, ai sensi della normativa di attuazione dell'art. 128-*bis* del TUB, possa essere definito "cliente" dell'intermediario B.

Sul punto esiste un contrasto di orientamento in seno ai diversi Collegi territoriali.

Ai fini della decisione sul punto, il Collegio di coordinamento ritiene si debba analizzare la disciplina relativa alla definizione di cliente contenuta nella normativa di attuazione dell'art. 128-*bis* del TUB.

La delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, invocata dal ricorrente, che ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e ha affidato alla Banca d'Italia il compito di curarne l'organizzazione e il funzionamento, all'art.1, comma 1, lett. a), prima parte, definisce: «"cliente", il soggetto che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari».

La definizione fa riferimento, come si può notare, non alla conclusione del contratto, come atto, bensì al "rapporto" contrattuale da cui può discendere una responsabilità.

La Cassazione ha più volte ribadito che il rapporto contrattuale e la responsabilità contrattuale vanno oltre il contratto come atto (Cass., Sez. un., 26 giugno 2007, n. 14712; Cass., I sez. civ., sent.12 Luglio 2016, n. 14188). Non ricomprendendo, però, ovviamente la responsabilità derivante dalla violazione del generale obbligo di *neminem laedere*.

Coerentemente con questa lettura la Banca d'Italia, in applicazione della Delibera CICR, nelle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (richiamate dal Collegio territoriale rimettente), ha offerto la seguente definizione di Cliente: "il soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale o è entrato in relazione con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento". Laddove la congiunzione *o* ha una funzione evidentemente esplicativa. Aggiungendo in nota che: "Tra le ipotesi di relazione con l'intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari rientrano anche le trattative precontrattuali, che possono dar luogo a controversie concernenti il rispetto delle norme in materia di trasparenza, indipendentemente dall'effettiva conclusione di un contratto".

Il richiamo alle trattative contrattuali è meramente esemplificativo. Ciò è provato dall'uso del plurale "le ipotesi" e dall'"anche". La relazione con l'intermediario, rilevante ai fini della definizione di cliente del ricorrente, si ha nelle ipotesi in cui vi siano controversie "concernenti il rispetto di norme". Il riferimento palese è alle controversie relative alla violazione di obblighi di protezione aventi fonte legale e cioè al quel "contatto sociale qualificato", da cui scaturiscono obblighi, a cui ha fatto riferimento il Collegio di Napoli nella dec. 436/2017, richiamando la decisione delle Sez. un. della Cassazione, 26 giugno 2007, n. 14712, secondo la quale "la responsabilità del banchiere dipende dalla violazione di norme specifiche poste a tutela del consumatore, con la conseguenza che la responsabilità che ne deriva è di tipo contrattuale". Contatto sociale all'interno del quale, per l'appunto, la Cassazione inquadra anche la responsabilità precontrattuale (Cass., I sez. civ., sent.12 Luglio 2016, n. 14188).

Non vi è dubbio alcuno che la normativa di settore ponga a carico dei soggetti che emettono o collocano assegni circolari specifici obblighi volti a garantire la regolare circolazione di detti strumenti di pagamento (la Circolare di Banca d'Italia 21 aprile 1999, n. 229 dispone, infatti, che le banche sono autorizzate ad emettere assegni circolari solo

se hanno assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento e specifica, altresì, che l'eventuale ricorso a banche corrispondenti non può inficiare i presidi dettati dalla disciplina in materia); ne consegue che i soggetti che entrino in contatto a qualunque titolo con le Banche che partecipino a detta attività di emissione possano essere definiti clienti, in quanto soggetti a favore dei quali sono previsti speciali obblighi di protezione.

Il Collegio di Coordinamento ritiene, pertanto, che, ai sensi della disciplina volta a definire la competenza dell'ABF, è cliente il soggetto a cui favore esistano specifici obblighi di protezione da parte dell'intermediario. Sui soggetti autorizzati all'emissione di assegni circolari e sugli intermediari collocatori gravano specifici obblighi di protezione a favore di chi entri in contatto con loro in ragione della circolazione degli assegni.

Nel caso qui trattato il ricorrente è entrato in contatto con la sfera di influenza del collocatore. Al numero di telefono pubblico di quest'ultimo è stata, infatti, indirizzata la richiesta di bene emissione.

Il Collegio di coordinamento, pertanto, non accoglie l'eccezione di improcedibilità.

2. Esiste un contrasto di orientamenti in seno ai diversi Collegi territoriali ABF in merito ai comportamenti che devono tenere gli emittenti putativi (o i collocatori, come nel caso in specie) al fine di non incorrere in responsabilità. In vero, è più corretto chiedersi quali siano i comportamenti che devono tenere le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità. Si è detto che tali Banche hanno l'obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento. È alla luce di tali obblighi che vanno valutati i comportamenti dell'intermediario B. Quest'ultimo - dopo aver dichiarato di esser stato informato, già nel giugno 2016, della circostanza che erano stati negoziati assegni circolari, asseritamente emessi dalla stesso, e con il bene emissione confermato da un soggetto che si presentava come suo dipendente - si è difeso affermando di aver: (i) inserito nella rete interbancaria in data 25/7/2016 e in data 13/3/2017 due messaggi di allarme in cui si invitava a richiedere il bene emissione esclusivamente a mezzo di uno specifico indirizzo di posta elettronica; (ii) inviato delle note alla Questura e alla Guardia di Finanza per rappresentare le intrusioni nella propria linea telefonica; (iii) presentato una denuncia ai Carabinieri; (iv) inviato in data 8/6/2017 una diffida alla rete telefonica, alla polizia postale e al Garante per le comunicazioni "affinché fossero poste in essere tutte le iniziative dirette a far cessare le fraudolente intromissioni di terzi nelle linee telefoniche". L'intermediario B aveva, dunque, per sua esplicita ammissione, piena contezza delle modalità attraverso le quali si realizzava la truffa già dal giugno 2016.

Il Collegio di coordinamento ritiene che non rispetta l'obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento chi, in un arco temporale così lungo, non riesca a risolvere il problema delle interferenze nella propria linea telefonica.

Il comportamento dell'intermediario B è, dunque, un comportamento negligente, fonte di responsabilità.

3. In seno ai diversi Collegi territoriali ABF esiste anche un contrasto di orientamenti in merito ai comportamenti che devono tenere gli intermediari negozianti, nello svolgimento del loro ruolo, al fine di andare esenti da responsabilità.

In particolare, si registrano divergenze in merito agli oneri di verifica dell'autenticità dell'assegno circolare e all'adeguatezza dell'uso del telefono per operare tali verifiche.

Il Collegio di coordinamento ritiene che la questione vada affrontata tenendo conto delle novità in punto di disciplina intervenute in seguito all'emanazione dell'art. 8, comma 7, lettere b), c), d) ed e) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 12 luglio 2011 n. 106) e dei successivi regolamenti attuativi del MEF e della Banca d'Italia. Tali discipline hanno previsto e

regolato la negoziazione in forma elettronica degli assegni bancari e circolari. Ed infatti, in ragione delle novità intervenute, è stato avviato in sede ABI un progetto volto alla revisione delle regole interbancarie per il servizio di incasso degli assegni e allo sviluppo della procedura interbancaria denominata *Check Image Truncation* (CIT). Tale procedura potrà essere utilizzata per presentare al pagamento gli assegni mediante scambio delle immagini. In vista dell'adozione della nuova procedura interbancaria, sono state inoltre definite specifiche regole che gli intermediari devono rispettare in fase di stampa degli assegni. Tali regole mirano a facilitare il processo di digitalizzazione e di lettura automatica delle informazioni presenti sulla materialità e a contrastare il fenomeno delle frodi. Le stesse sono state comunicate con Circolare ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e integrate con Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, a cui ha fatto riferimento l'intermediario B.

In particolare, ai fini che qui rilevano, si deve tener conto della circostanza che, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode previsti dalle citate circolari, è stato previsto l'obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E' previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix.

La procedura interbancaria denominata *Check Image Truncation* (CIT) è operativa solo dal 29 gennaio 2018 (con possibilità per gli intermediari di adeguarsi fino al 5 marzo – in qualità di emittenti – ed al 4 maggio – in qualità di negozianti) ma la Circolare del 2016 ha previsto che l'obbligo di consegnare alla clientela assegni rispondenti ai nuovi standard, che – come si è detto – impongono l'apposizione del codice bidimensionale, decorra in via anticipata rispetto alla data di avvio della CIT e ha quindi disposto che “dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni “a nuovo””.

L'assegno circolare presentato all'intermediario A, recante data 12.04.2017 (data successiva al 1° luglio 2016) non possedeva tale codice. Ciò avrebbe potuto esser riscontrato anche attraverso un mero esame visivo del titolo. L'anomalia avrebbe dovuto indurre l'intermediario A a mettere in atto tutte le cautele possibili e a non limitarsi ad effettuare una telefonata. L'intermediario avrebbe dovuto quanto meno ottenere una conferma scritta da parte della banca emittente o collocatrice e avrebbe dovuto altresì identificare con modalità più sicure il funzionario che forniva il bene emissione.

A ciò si aggiunga che, nel caso trattato, l'intermediario A ha anche ammesso di aver avuto contezza perlomeno del primo dei due messaggi inviati dall'intermediario B alla rete interbancaria.

L'intermediario A ha, dunque, agito con grave negligenza.

Il Collegio di coordinamento ritiene che incorra in responsabilità l'intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell'assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode, e si limiti, invece, alla mera richiesta telefonica.

4. Anche sugli elementi a cui fare riferimento per valutare il possibile concorso di colpa del ricorrente non esiste unanimità di vedute in seno ai Collegi territoriali dell'ABF.

Il Collegio di coordinamento ritiene che, in caso di assegno circolare, la certificazione del bene emissione a cura dell'intermediario negoziatore sia sufficiente a ingenerare nel cliente un legittimo affidamento rispetto alla bontà dell'assegno.

Tenuto conto del diverso grado di responsabilità dei due intermediari resistenti, il Collegio di coordinamento ritiene di dover condannare equitativamente l'intermediario A (banca negoziatrice) a corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 10.536,33 e l'intermediario B a corrispondere alla parte ricorrente l'importo di euro 5.300,00.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario A (banca negoziatrice) corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 10.536,33. Dispone altresì che l'intermediario B corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 5.300,00 (.....omissis.....).